



COMUNE DI VERRUA PO

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11312

**N. 21 Reg. Delib.
del 23/12/2024**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto e dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta pubblica, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LAZZARI PIERANGELO	Presidente	Sì
MONTIS CLAUDIA	Vice Sindaco	Sì
BELLIERO MARCO	Consigliere	Sì
DOTT. DONNETTA ALESSANDRO	Consigliere	Sì
CASALE GIANLUCA	Consigliere	Sì
KAUR RAMANPREET	Consigliere	Sì
GAMBA MARCO	Consigliere	Sì
PONZONE ALBERTO GIAMPIERO	Consigliere	Sì
DOTT. BOIOCCHI FILIPPO	Consigliere	Sì
BERTONE ANDREA	Consigliere	Sì
DOTT. ROVATI ANDREA	Consigliere	Sì
Totale PRESENTI		11
Totale ASSENTI		0

Assiste il ViceSegretario Comunale Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LAZZARI PIERANGELO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto in particolare l'articolo 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: *"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *"11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."*;

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale intende confermare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2024 approvate con delibera di consiglio comunale n. 31 del 21/12/2023 anche per l'anno 2025, suddivise per scaglioni di reddito - ferma restando l'esenzione per i contribuenti il cui reddito non supera l'importo di € 8.000,00 - come qui di seguito specificato;

- da € 0,00 a € 15.000,00: 0,50 per cento;
- da € 15.000,01 a € 28.000,00: 0,60 per cento;
- da € 28.000,01 fino a € 50.000,00: 0,70 per cento;
- oltre € 50.000,01: 0,80 per cento.

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 31 del 06/10/2020 con la quale si è proceduto alla modifica del Regolamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Il Consigliere di minoranza Boiocchi Filippo: le aliquote addizionale erano state aumentate nel 2020 per garantire la copertura dei debiti fuori bilancio il cui ammortamento era stato stabilito in cinque

anni. Per cui sarebbero terminate nel 2024. Per cui visto anche l'ottimo avanzo di amministrazione degli ultimi anni si ritiene che le aliquote potevano essere riportate al livello precedente.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio amministrativo-finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Boiocchi Filippo – Bertone Andrea – Rovati Andrea) espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef secondo gli scaglioni di reddito qui di seguito specificati, ferma restando l'esenzione per i contribuenti il cui reddito non superi euro 8.000,00;

- da € 0,00 a € 15.000,00: 0,50 per cento;
- da € 15.000,01 a € 28.000,00: 0,60 per cento;
- da € 28.000,01 fino a € 50.000,00: 0,70 per cento;
- oltre € 50.000,01: 0,80 per cento.

2. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni;

3. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi;

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Boiocchi Filippo – Bertone Andrea – Rovati Andrea) espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(LAZZARI PIERANGELO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Verrua Po, li 20/01/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(Carmen ROVATI)

Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Verrua Po, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE